

Interrogazione n. 625

presentata in data 24 novembre 2022

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Proroga dei contratti a tempo determinato per i lavoratori delle aziende sanitarie

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che

- Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fals, NursingUp e NurSind segnalano che circa 200 lavoratori a tempo determinato nelle aziende sanitarie della provincia di Pesaro e Urbino - tra figure sanitarie, tecniche e amministrative - non hanno la certezza della proroga dei contratti di lavoro in scadenza il prossimo 31 dicembre;
- Le suddette organizzazioni hanno proclamato lo stato di agitazione, promuovendo diversi sit-in presso gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino;
- Lo scorso 18 novembre, si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Pesaro e Urbino alla presenza dei sindacati confederali, delle Rsu e dei vertici dell'Area Vasta 1 dell'Asur e dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- Le richieste avanzate dai rappresentanti sindacali riguardano, tra le altre cose, la proroga dei contratti di lavoro fino a 36 mesi, la stabilizzazione dei precari assunti per l'emergenza Covid ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) e la proroga delle graduatorie concorsuali di infermieri, operatori sociosanitari e delle professioni sanitarie tecniche (della riabilitazione e prevenzione) di prossima scadenza;

Considerato che

- La politica si è spesso esercitata in un sacrosanto esercizio di celebrazione del personale sanitario che con spirito di sacrificio ha assicurato la propria professionalità e dedizione anche nei frangenti più duri dell'emergenza pandemica, arricchendo altresì la propria formazione nell'ambito delle aziende sanitarie del nostro territorio;
- Occorre che le istituzioni dimostrino fattivamente la propria riconoscenza nei confronti del comparto della sanità, che nella nostra regione continua ad essere spesso sottoposto a turni massacranti e al mancato godimento dei riposi a causa delle gravi carenze di organico;
- La prossima scadenza di centinaia di contratti di lavoro porterebbe non solo all'ulteriore spoliazione di organici già ridotti all'osso, ma anche a un sensibile peggioramento del servizio, provocando per esempio l'allungamento delle liste d'attesa, l'aumento della mobilità passiva, il rallentamento e la contrazione delle prestazioni erogate, l'accorpamento dei reparti ospedalieri;
- la mancata proroga dei contratti produce ulteriore incertezza sulla tenuta dei servizi sanitari che stanno già attraversando un delicato periodo di transizione, a seguito del riordino dell'assetto

organizzativo disposto dalla Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 19, che prevede tra l'altro l'accorpamento dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" alla neo-costituita Azienda sanitaria territoriale (AST) di Pesaro e Urbino;

Tenuto conto che

- Nella formulazione attuale, l'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. "decreto Calabria"), convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, dispone che a decorrere dal 2019 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento; i predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente; qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite può essere concessa un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, includendo le risorse per il trattamento accessorio del personale;
- La stessa norma prescrive che, dall'anno 2022, l'ulteriore incremento del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- Anche alla luce del contesto emergenziale dettato dalla pandemia da Covid, diverse disposizioni hanno previsto, in determinati casi, la possibilità di reclutare personale in deroga alla normativa che fissa i limiti di spesa;

INTERROGA

il Presidente e la Giunta per sapere:

- A quanto ammonti il tetto massimo di spesa per il personale sanitario della Regione Marche ai sensi della normativa vigente, tenendo conto di tutti gli incrementi annuali massimi potenzialmente usufruibili e al netto della spesa effettuata ai sensi di disposizioni in deroga ai limiti massimi;
- Con quale misura percentuale si sia effettivamente proceduto, a decorrere dal 2019, a incrementare annualmente la spesa per il personale sanitario della Regione Marche, al netto della spesa effettuata ai sensi di disposizioni in deroga ai limiti massimi;
- A quanto ammonti la spesa attualmente sostenuta per il personale sanitario della nostra regione, distinguendo tra i lavoratori assunti con le ordinarie procedure di reclutamento e quelli assunti ai sensi di disposizioni che derogavano alla normativa in materia di limiti massimi di spesa per il personale sanitario (per esempio in base alla normativa emergenziale per il Covid e in coerenza con le misure del PNRR relative all'assistenza territoriale);

- Se intendano prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori occupati presso le aziende sanitarie della provincia di Pesaro e Urbino e, in caso di risposta negativa, per quali motivi;

- Se le aziende sanitarie della regione abbiano effettuato avvisi di ricognizione del personale potenzialmente oggetto di stabilizzazione, sia ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sia ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e se di ciò abbiano tenuto conto nei rispettivi piani triennali di fabbisogno del personale.